

Una lettura del Regolamento UE 1012 del 8
Giugno 2016 e del Decreto Legislativo n. 52 del 11
Maggio 2018

Disciplina della riproduzione animale
in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 28/07/2016

Giulio Pagnacco
Napoli XXIII Congresso SIPAOC
14 Settembre 2018

Il Regolamento UE 1012 (8/6/2016), dopo una lunga serie (81) di considerazioni preliminari, adotta un Regolamento molto ampio in 69 articoli con 7 allegati, ***relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali, e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale...***

La **Legge n. 154 (28/7/2016)** delega al Governo una serie di disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare , nonché sanzioni in materia di pesca illegale. In particolare l'articolo 15 ***delega il Governo ad adottare ... decreti legislativi finalizzati al riordino di enti, società e agenzie vigilati dal MIPAAF , al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione ... nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori ...***

Il **Decreto Legislativo n. 52 (11/5/2018)** infine ***disciplina la riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 154/16***. La legge 30/1991 è abrogata.

Il D.lg. 52 (articolo 1) individua i **principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale...** per perseguire la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze zootecniche nei settori della:

- Riproduzione
- Selezione
- **Ricostituzione (!!!)**
- **Creazione di nuove razze (!!!)**
- Conservazione della biodiversità zootecnica

Il decreto si riferisce a **Bovini Bufalini, Ovini, Caprini, Suini ed Equini**

Il D.lg. Disciplina:

- Riconoscimento degli «Enti selezionatori»
- L'approvazione dei programmi genetici
- La raccolta dei dati in allevamento
- Lo svolgimento dei programmi genetici

Il Decreto 52 (Articolo 2) rinvia al Regolamento UE 1012 per alcune importanti **definizioni**:

«**Razza**»: popolazione di animali sufficientemente uniforme per essere distinta da altri della stessa specie da uno o più gruppi di allevatori che hanno stabilito di iscrivere tali animali in un LG...

«**Ente selezionatore**»: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico (escluso MIPAAF) finalizzata alla realizzazione di un programma genetico con riproduttori di razza pura iscritti a LG tenuto da tali enti.

«**Libro Genealogico**»: qualsiasi libro genealogico tenuto da un ente selezionatore costituito da una sezione principale e facoltativamente una o più sezioni supplementari. Se del caso, qualsiasi libro analogo...

«**Programma Genetico**»: Azioni sistematiche attuate in modo da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche della popolazione di riproduttori oggetto del programma

Il MIPAAF («Autorità competente» ai sensi del 1012) riconosce gli Enti Selezionatori (ES) che possono aggregarsi nei comparti produttivi (Bovini LA, CA, DA, Bufali, Equini, Suini e Ovi-Caprini)

Un Ente selezionatore deve (Allegato I del R. 1012):

- Disporre di personalità giuridica
- Disporre di personale e strutture qualificati e sufficienti per attuare i programmi genetici che intende presentare
- Essere in grado di eseguire i controlli genealogici necessari
- Disporre, per ciascun programma genetico, di popolazioni sufficientemente ampie
- Disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico
- Essere in grado di produrre e/o utilizzare i dati raccolti sugli animali per l'attuazione dei programmi genetici
- Avere un regolamento interno
- Etc...

Articolo 3

Il MIPAAF costituisce (entro 3 mesi) con proprio Decreto un «**Comitato nazionale zootecnico**».

Il MIPAAF, acquisito il parere del «Comitato», **approva i programmi genetici** presentati dagli Enti selezionatori.

Il MIPAAF **controlla l'attuazione dei programmi genetici** approvati al fine di verificarne il corretto svolgimento.

L'iscrizione ai LG, che fanno parte di programmi genetici approvati dal MIPAAF, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e della sua certificazione

Quindi...

- Anche una razzetta come ad es. la Garganica (la sua AA) può accreditarsi come **ES**, ma in prospettiva lei e tutte le altre razze ovi-caprine dovrebbero convergere in un unico **ES (ASSONAPA)** che gestisca diversi **Programmi Genetici (PG)**, uno per razza o gruppi di razze.
- Un **PG** deve essere di Selezione o Conservazione (una miscela delle due componenti può essere realizzata con strumenti tipo «*optimal contribution*»)
- Si supera la distinzione della L. 30 tra **LG e RA!**
- La certificazione che determinati animali appartengono ad una certa razza è data dall'ES quindi dovrebbe essere valida anche ai fini della certificazione per le produzioni DOP.....

Articolo 4: *Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione*

La raccolta dati (§ 1) in allevamento per **può** essere fatta dagli **ES** o da soggetti terzi.

Gli Enti terzi (§ 2) devono avere alcuni requisiti:

- a) Certificazione ICAR
- b) Sede in Italia e articolazione ***sull'intero territorio nazionale***
- c) Strutture, attrezzature e personale qualificato
- d) Sistema informativo per gestire i dati e alimentare la BDUZ
- e) Personalità giuridica senza fini di lucro
- f) Non essere un ES
- g) Riconosciuto dal Ministero

La raccolta dati (§ 3) in allevamento per la BNUZ può essere svolta anche da soggetti diversi da quelli del § 2, purché con sede in Italia, coi requisiti a), c), d), e), f) e parere favorevole del «Comitato».

Articolo 5

Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

Il Ministero (entro 6 mesi) con suo Decreto, stabilisce le linee guida di natura tecnica per la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici.

Articolo 6

Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

Gli **ES** possono finanziare in tutto o in parte la propria attività e sono senza fine di lucro.

Se però vogliono accedere a contributi pubblici devono:

- **Delegare la raccolta dati fenotipici ai soggetti di cui all'articolo 4**
- **Non avere membri nei Consigli Direttivi che siano anche amministratori degli enti delegati alla raccolta dati.**
- **Essere Associazioni di primo grado (18 mesi)**
- **Essere aggregati nei comparti (Bovini LA, CA, DA, Bufali, Equini, Suini e Ovi-Caprini) (18 mesi)**

Articolo 7

Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale ... e articoli seguenti

I maschi in MN devono essere iscritti al LG. Per gli ovi-caprini questa condizione è obbligatoria solo per i maschi che partecipano ad un programma genetico.

I maschi in IS devono essere iscritti al LG e devono avere superato le **valutazioni genetiche** previste dal programma genetico.

Gli eventuali embrioni devono provenire da un padre iscritto al LG e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma

I riproduttori maschi esteri provenienti dalla UE se in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. Quelli provenienti da paesi terzi devono essere in possesso dei requisiti fissati dal R. 1012.

Deroghe per fini di ricerca e sperimentazione sono concesse dal Ministero previo parere del CREA

Entro 18 mesi il Ministero adotterà le disposizioni attuative del presente Decreto

QUALCHE CONCLUSIONE - 1

La razza (a differenza della specie) è da sempre un fatto convenzionale:

- Morfologia e mantello
- Documenti storici e tradizione allevatoriale
- Caratteristiche produttive (selezione)
- Marcatori genetici SNP (deriva genetica)

Col Decreto L.vo 52/18 **Razza è quella che ha un LG**

Ossia quella che i suoi allevatori identificano come tale!

Prevale quindi nella sua definizione la componente pragmatica e culturale su quella biologica

QUALCHE CONCLUSIONE - 2


Viene superata la tradizionale distinzione tra LG e RA.

Quindi anche una razza OC oggi a RA può fare un suo programma genetico di selezione e/o di conservazione e farselo approvare...



... ma (art.13 § 5, *disposizioni transitorie*) «i RA sono considerati LG con finalità di conservazione»

Sarà opportuno che tra le tante attuali «razzette a RA» si riconosca che vi sono ecotipi di una stessa unica razza. Quindi molti nomi dovranno essere considerati sinonimi.

IERI



OGGI





Grazie per la pazienza!

